

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 457/2011 DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 1035/2010⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le aliquote del dazio provvisorio variano dal 44,9 % al 65,2 %.
- (2) Il procedimento è stato aperto a seguito della denuncia presentata il 4 gennaio 2010 dai produttori dell'Unione Borealis Agrolinz Melamine GmbH, DSM Melamine B.V. e Zakłady Azotowe Puławy («denunzianti») che rappresentano una quota considerevole — in questo caso superiore al 50 % — della produzione totale di melamina nell'Unione.
- (3) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze rilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la fine del PI («periodo considerato»).

2. Procedura successiva

- (4) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base a cui è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle

conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

- (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per giungere a conclusioni definitive. A questo scopo è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della sottoindicata società utilizzatrice per valutare gli eventuali effetti dell'istituzione di misure antidumping definitive:

— Coveright Surfaces Spain, Martorelles (Barcelona), Spagna

- (6) Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («comunicazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.

- (7) Le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3. Parti interessate dal procedimento

- (8) In assenza di osservazioni delle parti interessate dal procedimento, si confermano i considerando da 4 a 10 del regolamento provvisorio.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (9) Si ricorda che nel considerando 12 del regolamento provvisorio il prodotto in esame è definito melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della RPC.
- (10) La melamina è una polvere cristallina bianca ottenuta dall'urea. È principalmente utilizzata per laminati, polveri da stampaggio, pannelli a base di legno e resine per rivestimenti.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 298 del 16.11.2010, pag. 10.

